



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED IMPRESE
U.O.C. Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Edilizia Privata e Ambiente

((02) 92.366.326-327-208

U.O.S. SUAP – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI AL COMMERCIO LOCALE

Pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

www.comune.pioltello.mi.it

Pioltello, 7 aprile 2020

**MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS.
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI AGRICOLI, ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ
(Allegato 1 del DPCM 11/03/2020
come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera F) del DPCM 22/03/2020)**

Con Dpcm 11/03/2020 – articolo 1 – viene espressamente prescritta la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio che **non vendono** generi alimentari e di prima necessità.

Le attività commerciali al dettaglio che vendono alimentari e generi di prima necessità autorizzati alla vendita e/o alla consegna a domicilio vengono elencate nell'Allegato 1 del DPCM citato e sono:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toilette e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED IMPRESE

((02) 92.366.326-327-208

U.O.C. Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Edilizia Privata e Ambiente

U.O.S. SUAP – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI AL COMMERCIO LOCALE

Pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

www.comune.pioltello.mi.it

Le attività di servizi alla persona quali acconciatori, estetiste, tatuaggi, piercing sono sospese, salvo quelle elencate nell'Allegato 2 dello stesso DPCM che sono:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

ULTERIORI MISURE DISPOSTE CON ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA N. 515 DEL 22/03/2020 e N. 517 DEL 23/03/2020 (in esecuzione del DPCM dell'11/03/2020)

Nelle richiamate ordinanze della Regione Lombardia n. 515 e 517 vengono specificate le prescrizioni per gli operatori commerciali delle attività commerciali di cui all'Allegato 1 del DPCM 11.3.2020, sopra elencati e autorizzati alla vendita e/o alla consegna a domicilio:

All'interno delle attività commerciali autorizzate alla vendita al dettaglio, l'organizzazione (se trattasi di media o grande distribuzione) o il singolo commerciante deve garantire, al fine di evitare il contagio, che l'attività sia svolta con le seguenti precauzioni:

- a) **è assolutamente vietata** qualsiasi forma di assembramento;
- b) **è obbligatorio** limitare il contatto con i clienti garantendo una modulazione dell'accesso al locale ove si svolge la vendita per garantire il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra i clienti in attesa;
- c) **è indispensabile adottare** le necessarie precauzioni sanitarie quali il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione;
- d) **è obbligatorio** l'utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione per il personale che opera all'interno dell'esercizio commerciale e supermercati nonché per il personale che effettua consegne a domicilio ;
- e) **è vietato** l'ingresso all'interno dell'esercizio commerciale e supermercati a persone non munite di dispositivi sanitari di protezione (guanti monouso e mascherine);
- f) **si raccomanda ai titolari** degli esercizi commerciali e dei supermercati per i quali è autorizzata l'apertura di sottoporre il proprio personale in servizio prima che accedano all'interno della struttura al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate a ciascun esercizio commerciale, ivi compresa l'autocertificazione;
- g) **è obbligatorio** predisporre all'interno del locale di vendita una idonea segnalazione, o con nastro adesivo biancorosso o colorato sul pavimento o altra modalità, atta a far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ai clienti all'interno del locale di vendita;



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED IMPRESE
U.O.C. Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Edilizia Privata e Ambiente

((02) 92.366.326-327-208

U.O.S. SUAP – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI AL COMMERCIO LOCALE

Pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

www.comune.pioltello.mi.it

h) non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate all'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da **precludere ai clienti** l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti **beni diversi dai predetti**. Nel caso in cui ciò non sia possibile, **devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita**. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

ULTERIORI MISURE DISPOSTE CON ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 521 DEL 4/04/2020 COME MODIFICATA E INTEGRATA CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 522 DEL 6/04/2020

Art. 1, comma 1, punto 1.1

Tutta la clientela delle attività in sede fissa autorizzate a svolgere il commercio al dettaglio (così come individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e sopra indicate) deve utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro strumento a copertura di naso, bocca contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

Art. 1, comma 1, punto 1.2

a) in aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:

- commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
- commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e nei supermercati;

b) è vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell'acqua) e quelli di latte sfuso, l'accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono esclusi dal divieto i distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

c) è vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED IMPRESE

((02) 92.366.326-327-208

U.O.C. Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Edilizia Privata e Ambiente

U.O.S. SUAP – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI AL COMMERCIO LOCALE

Pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

www.comune.pioltello.mi.it

- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
 - articoli per l'illuminazione;
 - ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
 - ottica e fotografia;
- d) **è consentito ad un solo componente per nucleo familiare** l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone,, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- e) **gli esercizi commerciali di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 come integrato dal precedente punto A) devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;**
- f) **si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti**, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
- g) **è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche**, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020. Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- h) **sono sospesi i mercati scoperti e le fiere**, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
- i) **è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche**, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020.